

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3892/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che lo zucchero C o l'isoglucosio C, prodotti a titolo di una campagna e che non sono riportati quale produzione della campagna di commercializzazione successiva, non possono essere smerciati sul mercato interno e devono essere esportati come tali; che onde assicurare un'applicazione uniforme nella Comunità di tale disposizione è necessario precisare esattamente la nozione di esportazione ai sensi di detto articolo e adattare in conseguenza le date in causa, lasciando però agli Stati membri, in materia di termini di comunicazione della prova di esportazione, la possibilità, in casi particolari, di ammettere dei termini più lunghi;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88<sup>(4)</sup>, prevede che lo zucchero C e l'isoglucosio C devono essere esportati a partire dallo Stato membro nel cui territorio sono stati prodotti; che lo stesso regolamento ammette che il fabbricante in causa può, in sede di esportazione, sostituire il suo zucchero C o il suo isoglucosio C con un altro zucchero bianco o con un altro isoglucosio prodotto da un altro fabbricante stabilito nel territorio dello stesso Stato membro previo pagamento di un importo destinato a neutralizzare il vantaggio economico che lo stesso fabbricante può ricavare da una tale sostituzione;

considerando tuttavia che, a seguito dell'evoluzione della tecnica di immagazzinamento, appare che uno zucchero C o un isoglucosio C è talvolta immagazzinato per l'esportazione in un luogo di magazzinaggio esterno alla fabbrica situato nello stesso Stato membro di produzione o in un altro Stato membro, assieme ad altri zuccheri o ad altri isoglucosio prodotti da altre imprese o dalla stessa impresa, senza possibilità di distinguerne l'identità fisica; che pertanto, onde assicurare il rispetto della regola precitata, nonché per ragioni tecniche afferenti a questo tipo di immagazzinamento, si deve precisare che la sostituzione nello stesso luogo di immagazzinamento tra zuccheri e isoglucosio di diversa provenienza è ammessa a condizione che il prodotto in causa sia messo sino all'accettazione della dichiarazione di esportazione sotto controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti a quelle del

controllo doganale e che dopo tale accettazione si trovi sotto controllo doganale, senza che tale sostituzione dia luogo al pagamento dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2670/81; che d'altra parte tali controlli devono assicurare in particolare che un quantitativo di zucchero o isoglucosio corrispondente al quantitativo di zucchero C o di isoglucosio C in causa sia detenuto nello stesso luogo di immagazzinamento fino al momento della sua sortita ai fini della sua esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità;

considerando che è appropriato, per ragioni amministrative, che queste disposizioni siano rese applicabili soltanto alla produzione di zucchero C e d'isoglucosio C ottenuta a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1988/1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2670/81 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 1*

1. L'esportazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è considerata come effettuata qualora:

- a) lo zucchero C o l'isoglucosio C sia esportato dallo Stato membro nel cui territorio è stato prodotto;
- b) la dichiarazione di esportazione in causa sia accettata dallo Stato membro di cui alla lettera a), anteriormente al 1° gennaio successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto;
- c) lo zucchero C o l'isoglucosio C ovvero un quantitativo corrispondente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 abbia lasciato il territorio doganale della Comunità al più tardi entro il termine di 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio di cui alla lettera b);
- d) il prodotto sia stato esportato dallo Stato membro di cui alla lettera a) senza restituzione né prelievo sotto forma di zucchero bianco o di zucchero greggio, non denaturati o sotto forma di sciroppi ottenuti a monte dello zucchero allo stato solido di cui ai codici NC 1702 60 90 e 1702 90 90 o sotto forma di isoglucosio come tale.

Salvo caso di forza maggiore, se l'insieme delle condizioni di cui al primo comma non sono soddisfatte, il

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.<sup>(3)</sup> GU n. L 262 del 16. 9. 1981, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

quantitativo di zucchero C o d'isoglucosio C in causa è considerato come smerciato sul mercato interno.

In caso di forza maggiore l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto adotta le misure necessarie in rapporto alle circostanze addotte dall'interessato.

2. I quantitativi di zucchero esportati sotto forma di sciroppi del tipo indicato al paragrafo 1, primo comma, lettera d) devono essere determinati sulla base del loro tenore di zucchero estraibile, calcolato a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (\*).

(\* GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.)

2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. La prova che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono state soddisfatte dal fabbricante in causa è da fornire all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero C o l'isoglucosio C è stato prodotto, anteriormente al 1° aprile successivo alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato prodotto.

Tuttavia, in casi particolari, l'organismo competente dello Stato membro in causa può ammettere un termine più lungo. »

3. All'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b) i termini « di cui all'articolo 30 » sono sostituiti dai termini « di cui agli articoli 30 e 31 ».

4. All'articolo 2, paragrafo 2, primo comma è aggiunto il testo della seguente lettera d):

« d) e nel caso di cui al paragrafo 3, allorché il destoccaggio interviene:

- prima dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) di una prova complementare stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento; ovvero
- dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) di una prova complementare ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3183/80, stabilita dalle autorità doganali dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immagazzinamento.

La prova complementare, nei due casi, deve attestare il destoccaggio in causa ovvero il quantitativo corrispondente di sostituzione ai sensi del paragrafo 3. »

5. All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Allorché lo zucchero C o l'isoglucosio C prodotto da un fabbricante è immagazzinato, ai fini dell'esportazione, in un silo, magazzino o serbatoio situato in un luogo esterno allo zuccherificio di tale fabbricante nello Stato membro di produzione ovvero in un altro Stato membro, e in cui sono immagazzinati anche altri zuccheri o isoglucosio prodotti da altri fabbricanti o dallo stesso fabbricante, senza possibilità di distinguerne l'identità fisica, la totalità degli zuccheri o degli isoglucosio immagazzinati deve essere messa sotto un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti a quello del controllo doganale fino all'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e deve trovarsi sotto controllo doganale a decorrere dalla detta accettazione. In tal caso è ammesso che un quantitativo di zucchero o d'isoglucosio prodotto nella Comunità corrispondente al quantitativo di zucchero C o d'isoglucosio C in causa, che deve essere detenuto in tale stesso silo, magazzino o serbatoio fino al momento del suo destoccaggio, sia esportato, in sostituzione di questo zucchero C o di questo isoglucosio C, fuori dal territorio doganale della Comunità, senza dare luogo al pagamento dell'importo di cui trattasi previsto al paragrafo 2. »

6. Nell'articolo 3, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Anteriormente al 1° maggio successivo al 1° gennaio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) lo Stato membro interessato comunica ai fabbricanti tenuti a pagare l'importo di cui al paragrafo 1 l'importo totale da pagare.

L'importo totale è pagato dai fabbricanti in causa anteriormente al 20 maggio dello stesso anno.

3. Qualora, tuttavia, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma l'organismo competente abbia prorogato il termine di presentazione della prova, le date del 1° maggio e del 20 maggio di cui al paragrafo 2 sono sostituite da quelle fissate dall'organismo competente in relazione alla proroga autorizzata. »

7. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

#### « Articolo 4

1. Anteriormente al 15 aprile successivo al 1° gennaio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato comunica ai fabbricanti tenuti a pagare l'importo di cui trattasi previsto all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma l'importo totale da pagare.

2. L'importo totale è pagato dai fabbricanti in causa anteriormente al 1° maggio dello stesso anno. »

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile allo zucchero C e all'isoglucosio C prodotti a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1988/1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---